

DPCM PRECARI

BOZZA 3 DICEMBRE 2013\

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 dicembre 2006, n.296 recante “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”(legge finanziaria 2007);

Vista la legge 23 dicembre 2009, n.191 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”(legge finanziaria 2010);

Visto il decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e, in particolare l'articolo 35, comma 3-bis, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico;

Visto il comma 4, primo periodo, del predetto articolo 35 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il quale dispone che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

Visto il comma 565, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale dispone che “gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto per gli anni 2005 e 2006 dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e, per l'anno 2006, dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o convenzioni”;

Visto il comma 71, art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n.191 il quale dispone che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per il triennio 2007-2009, gli enti del Servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando, anche nel triennio 2010-2012, misure necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle

amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni”;

Visto l'articolo 1, comma 565, lettera c), punto 3 , della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale dispone che per gli enti del Servizio sanitario nazionale “...omissis... è verificata la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario(lavoratori a tempo determinato a tempo determinato , con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni)in posizione di lavoro dipendente a tempo indeterminato”;

Visti l'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e il comma 3 dell'art. 17, del D.L. 6 luglio n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 per effetto dei quali le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 565, lettera c), punto 3 , della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si applicano anche in ciascuno degli anni 2013,2014 e 2015;

Visto il comma 52 dell'art. 1 della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 il quale, per le Regioni soggette a Piani di Rientro, prevede che “Qualora i citati tavoli tecnici di verifica dell'attuazione dei piani accertino l'attuazione degli stessi in misura parziale, entro il predetto termine del 31 ottobre 2010, non operano le citate misure di blocco automatico del turn-over, nel limite del 10 per cento e in correlazione alla necessità di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza”;

Visto il comma 23 bis, art. 1 decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 il quale dispone che “per le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali in attuazione dell'art. 1, comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su richiesta della regione interessata, può essere disposta la deroga al predetto blocco del turn over, previo accertamento, in sede congiunta, da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionale, di cui rispettivamente agli articolo 9 e12 dell'intesa Stato regioni del 23 marzo 2005, sentita l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), della necessità di procedere alla suddetta deroga al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, il conseguimento di risparmi derivanti dalla corrispondente riduzione di prestazioni di lavoro straordinario o in regime di auto convenzionamento, nonché la compatibilità con la ristrutturazione della rete ospedaliera e con gli equilibri di bilancio sanitario, come programmati nel piano di rientro ovvero nel programma operativo e ferma restando la previsione del raggiungimento dell'equilibrio di bilancio”;

Viste le linee guida del 10 febbraio 2011, redatte congiuntamente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionale e relative all'interpretazione delle disposizioni del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in materia di contenimento delle spese di personale delle Amministrazioni pubbliche per i dipendenti delle Regioni e delle Province Autonome e del Servizio sanitario nazionale , convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevedono tra l'altro che “le Regioni, in riferimento agli obiettivi di riduzione delle spese di funzionamento e delle spese di personale contenuti rispettivamente negli articoli 6 e 9, comma 28, della normativa in esame, possono determinare , nell'ambito della propria programmazione finanziaria, un obiettivo di risparmio complessivo assicurandone il conseguimento anche mediante

opportune compensazioni attraverso modulazioni delle percentuali di risparmio in misura diversa rispetto a quelle ivi previste;

Visto il comma 5 dell'art. 4 del D.L. 13 settembre 2012 n. 158 convertito in legge dell'8 novembre 2012, n. 189 il quale nel modificare il comma 4 bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ha previsto che " nel rispetto dei vincoli finanziari che limitano per il Servizio sanitario nazionale, la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato del personale sanitario del medesimo Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti, in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza. La proroga dei contratti di cui al presente comma non costituisce nuova assunzione";

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare l'articolo 4, comma 10, che demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9 del medesimo articolo 4 per la stabilizzazione del personale con contratto di lavoro a tempo determinato anche con riferimento alle professionalità, degli enti del Servizio sanitario nazionale, al personale dedicato alla ricerca in sanità, nonché al personale medico in servizio presso il pronto soccorso delle aziende sanitarie locali;

Ritenuto di dover disciplinare la possibilità per gli enti del Servizio sanitario nazionale di bandire, in attuazione delle previsioni recate dai commi 6,7,8 e 9 del citato articolo 4, ferme restando le graduatorie vigenti, procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, tenuto conto del fabbisogno e nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Su proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto in attuazione dei commi 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 4 della legge decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, disciplina le procedure concorsuali per l'assunzione a livello iniziale di ciascun profilo riservate indette dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e dagli Enti che applicano il

Contratto collettivo Nazionale del Comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale, di seguito denominati Enti, e prevede specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca.

Art. 2

(Procedure concorsuali riservate)

1. Fermo restando l'esperimento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 6 della legge 30 ottobre 2013, n. 125, concorrono a garantire l'adeguato accesso dall'esterno, gli Enti, entro il 31 dicembre 2016, possono bandire procedure concorsuali per titoli ed esami per assunzioni a tempo indeterminato di personale del comparto sanità, ivi compreso quello appartenente alle aree dirigenziali, medico veterinario, sanitaria, professionale, tecnico, amministrativa.
2. Le procedure di cui al comma 1, bandite nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente, sono riservate al personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero al personale che alla data del 30 ottobre 2013 abbia maturato negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato anche presso enti diversi da quello che indice la procedura.
3. Alle procedure concorsuali di cui al presente decreto si applicano per ciascuna categoria di personale le disposizioni rispettivamente previste dall'ordinamento.

Art.3

(Limiti per l'attuazione delle procedure concorsuali)

1. Fermo restando quanto previsto dalle linee guida del 10 febbraio 2011, redatte congiuntamente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionale e relative all'interpretazione delle disposizioni del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, le procedure concorsuali di cui al presente decreto sono avviate nel rispetto della programmazione del fabbisogno, nonché, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse assunzionali disponibili ovvero a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento.
2. Per le Regioni soggette a Piano di rientro dal deficit sanitario resta fermo quanto previsto dall'articolo 4 bis del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazione dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
3. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili, in ambito regionale, per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse.

Art.4

(Proroga dei contratti a tempo determinato)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 4 ter del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, gli enti di cui al comma 1, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato del personale di cui all'articolo 2 sino all'espletamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 5

(Lavori socialmente utili e di pubblica utilità)

1. Gli enti che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, nel rispetto dei fabbisogni e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui all'articolo 3, procedono all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e dei lavoratori di pubblica utilità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti attingono agli elenchi predisposti ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente.

Art. 6

(Personale dedicato alla ricerca e personale medico in servizio presso i pronto soccorso delle Aziende Sanitarie)

1. Alle procedure concorsuali riservate disciplinate dal presente decreto è ammesso a partecipare il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato dedicato alla ricerca in sanità. Costituiscono titoli di accesso ai concorsi, per le discipline di riferimento, anche la laurea di cui agli artt. 12,32,37 del DPR 5 giugno 2001 n. 328.
2. Per le finalità di cui al comma 1 costituiscono titolo alternativo al diploma di specializzazione il dottorato di ricerca e l'attività di ricerca in sanità svolta per un periodo minimo di 5 anni, anche se non consecutivi, in virtù dello svolgimento di progetti finanziati con i fondi ex art. 12 e 12/bis del D.lgs 502/92 e s.m.i., e con fondi nazionali ed internazionali.
3. Nelle more della adozione della disciplina afferente il personale di ricerca in sanità, con particolare riferimento alla figura del ricercatore, i rapporti di lavoro a tempo determinato dei ricercatori nel SSN, ivi compreso l'ISS, in essere alla data di entrata in vigore della Legge n. 125 del 30 ottobre 2013 di conversione del Decreto Legge 101/2013, sono prorogati fino alla scadenza naturale del contratto ovvero fino al 31 dicembre 2016. A tal fine possono essere altresì utilizzate le risorse di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, esclusivamente per il personale direttamente impiegato in specifici progetti di ricerca finanziati con le predette risorse e limitatamente alla durata dei progetti medesimi.
4. Il personale medico in servizio da almeno 5 anni, senza apprezzabile interruzione, presso i servizi di emergenza sanitaria è ammesso a partecipare ai concorsi di cui al presente decreto ancorché non in possesso del diploma di specializzazione.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'Istituto superiore di sanità che, esclusivamente per il personale dedicato alla ricerca in sanità, può bandire apposite procedure concorsuali.

